

Maggio 2008

TESTO UNICO SICUREZZA

D.LGS. 81/08 DEL 09/04/2008

LAVORO E PREVIDENZA

VALUTAZIONE RISCHI, AGGIORNAMENTO ENTRO IL 29 LUGLIO.

Scadono il 29 luglio p.v. i termini per la revisione della valutazione dei rischi e del documento di sicurezza con i nuovi criteri.

È quanto prevede il nuovo Testo unico per la sicurezza sul lavoro.

Tutti i datori, pubblici e privati, che rientravano nel campo di applicazione del decreto legislativo 626/94 e relative modificazioni e integrazioni, e salvo le parziali deroghe previste dall'articolo 10, alla data di oggi e in relazione alla natura dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 4 del decreto 626/94, dovevano già aver effettuato la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.

Tale valutazione andava riferita anche ai gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nonché alla scelta delle attrezzature di lavoro e alle sostanze o ai preparati chimici impiegati e alla sistemazione dei luoghi di lavoro. All'esito della valutazione devono aver quindi già redatto il documento della sicurezza.

Le novità del Testo unico riguardano i contenuti del documento e le modalità di effettuazione della valutazione. Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, dovrà verificare che il documento contenga:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi presenti durante l'attività e i criteri adottati per valutarli;
- l'indicazione delle conseguenti misure di sicurezza adottate;
- il programma di intervento per garantire nel tempo il miglioramento delle misure adottate;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e i ruoli dell'organizzazione aziendale cui saranno assegnati soggetti in possesso di competenze e poteri adeguati;
- i nominativi del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, ove previsto, del medico competente;
- l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, esperienza, formazione e addestramento (articolo 28, comma 2).

Nella valutazione di tutti i rischi, il datore di lavoro deve tener conto anche di quelli collegati allo stress «lavoro-correlato», secondo l'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, senza dimenticare l'età e la provenienza da altri Paesi (articolo 28, comma 1).

L'adeguamento della valutazione dei rischi e la rielaborazione del documento, secondo i nuovi obblighi, dovranno essere realizzate, ai sensi

dell'articolo 29, comma 2, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il nuovo intervento per rendere conforme alle disposizioni sopra richiamate la valutazione dei rischi e il relativo documento esistente deve avvenire, in base alla norma finale di cui

Servizio Tecnico Informativo n. 04 Maggio 2008 Pag. 2 di 3

all'articolo 306, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Testo unico sulla « Gazzetta Ufficiale», **quindi entro il 29 luglio 2008**. A tale data il datore di lavoro, salvo eventuali proroghe, dovrà già aver effettuato la rivalutazione dei rischi e rielaborato, con tutti gli elementi indicati dall'articolo 28, il documento della sicurezza. La valutazione e il documento debbono essere rielaborati, secondo i criteri indicati, in occasione di significative modifiche del processo produttivo, dell'organizzazione del lavoro e della sicurezza o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

LAVORO E PREVIDENZA

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art. 30

L'ADOZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, IN LINEA

CON LE PRESCRIZIONI DEL DECRETO, ASSICURA L'ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELL'IMPRESA

Il nuovo Testo unico sulla sicurezza D.Lgs 81/08 del 09/04/2008, in vigore del 15 Maggio 2008, ha previsto sanzioni pecuniarie non inferiori a 1.000 quote da aggiungere alle sanzioni penali per ciascuna violazione accertata.

L'adozione e l'attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione, secondo quanto previsto dall'art. 30, ha efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e quindi dalla sanzione pecuniaria non inferiore a 1.000 quote.

Infatti l'articolo 300 del d.Lgs. 81/08 riformula l'articolo 25-septies del decreto legislativo 231/01, già introdotto nell'ordinamento dall'articolo 9 della legge 123/07 e applicabile a persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica (quindi alla grande maggioranza del mondo produttivo).

IL PERICOLO

Senza l'adozione delle misure esimenti possibile l'interdizione fino a un anno e una sanzione pecuniaria di un milione

La prima formulazione dell'articolo 25-septies prevedeva, in relazione a omicidi colposi e lesioni gravissime e gravi, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote, da aggiungere alle sanzioni penali per ciascuna violazione accertata.

Nel caso di condanna per una delle ipotesi ricordate, era prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto 231/01, per una durata non inferiore ai tre mesi e non superiore a un anno, consistenti:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività; nella sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'articolo 300 del Testo unico ha previsto anche una terza ipotesi.

Per l'omicidio colposo commesso in violazione dell'articolo 55, comma 2, si applica la sanzione pecuniaria di mille quote, corrispondenti a un milione di euro.

Si tratta dell'omicidio colposo legato alla valutazione dei rischi e dell'adozione del documento della sicurezza da parte delle aziende:

- che svolgono attività a rischio particolare (articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e f);
- che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;
- che svolgono attività edili (titolo IV) con la presenza di più imprese e la cui entità non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Nel caso di condanna per il delitto relativo a una delle due ipotesi, si applicano le misure interdittive.

La seconda parte dell'articolo 300 si riferisce a tutte le altre attività: a differenza della prima versione dell'articolo 25-septies del decreto legislativo 231/07, distingue l'applicazione della sanzione pecuniaria a seconda se si è in presenza di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime. Nella prima ipotesi la sanzione pecuniaria è nella misura di 500 quote e di 250 nella seconda. Anche in questo caso, però, il legislatore

aggiunge che in caso di condanna si applica l'interdizione dell'articolo 9, comma 2. Essa sarà di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, nel caso di omicidio colposo e di durata non superiore a sei mesi in caso di lesioni gravi o gravissime. Anche in questo caso non viene chiarito se la sanzione dell' interdizione si aggiunge a quella pecuniaria o se le due sanzioni sono alternative tra loro e in quale fase viene applicata quest'ultima. L'articolo 300 del Testo unico, tuttavia, corregge il tiro: esime dalla responsabilità l'adozione e l'attuazione di un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi di legge esplicitati nello stesso articolo 30. Il modello organizzativo deve assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.